



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

La tutela del “Made in Italy”: normativa e casi pratici

Dott. Marco Casolaro
Ufficio delle Dogane di Livorno
marco.casolaro@agenziadogane.it
VOIP 253483

Agenzia delle Dogane

Controlli Tributari

Tutela dell'economia e degli interessi Comunitari e nazionali;

Controlli EXTRA Tributari

- *contrasto alla falsa e fallace indicazione di origine delle merci e dei prodotti;*
- Contrasto contraffazione
-
-

PREMESSE GENERALI

Dal punto di vista doganale, l'origine, al pari della “quantità”, della “qualità” e del “valore” costituisce un elemento di fondamentale rilevanza ai fini della corretta applicazione della “tariffa doganale” – cioè dei dazi e delle altre misure di politica commerciale – alle merci importate/esportate.

La corretta individuazione dell'origine delle merci è importante anche per contrastare false e fallaci indicazioni d'origine.

Origine preferenziale e non preferenziale

La normativa comunitaria distingue:

- **Origine comune o non preferenziale**: mira a tutelare il consumatore sull'effettivo luogo di produzione delle merci (“Made in”). L'origine non preferenziale definisce la “nazionalità” di un prodotto.
- **Origine preferenziale**: consente di ridurre o eliminare i dazi negli scambi internazionali di merci. Il concetto di origine preferenziale risulta più restrittivo rispetto a quello non preferenziale.

Un prodotto “Made in Italy” non necessariamente è di origine preferenziale. Una merce di origine preferenziale Italia è facilmente “Made in Italy”.

Made in

- Il “*made in*” esprime l’origine c.d. “commerciale”: è l’elemento che identifica il paese di fabbricazione di ciascun prodotto e lo accompagna nella fase di commercializzazione
- Norme nazionali e convenzioni internazionali riconoscono e tutelano il diritto del consumatore ad avere corrette informazioni sull’origine geografica dei prodotti, non solo nella fase della loro commercializzazione all’interno del territorio dello Stato, ma anche all’atto della loro importazione/esportazione

L' "ORIGINE GEOGRAFICA"

- Le regole di determinazione dell'origine geografica delle merci sono stabilite nel ***Regolamento UE - N. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione CDU - artt. 59/62***
- ***Regolamento Delegato UE 2446/2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 - artt. 32/36 ed all. 22-01***
- Tali regole si applicano sia alle merci in importazione nel territorio comunitario, che a tutte le merci prodotte nel territorio stesso (sia immesse in consumo che destinate all'esportazione).

Origine della MERCE regole generali (origine non preferenziale)

- I prodotti o le merci acquisiscono l'origine del paese o territorio **in cui sono interamente ottenuti**;
- Le merci o i prodotti alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

L'allegato 22-01 (**Regolamento Delegato UE 2446/2015**) **elenca delle operazioni di lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché possano acquisire l'origine non preferenziale**

Tali regole si applicano sia alle merci in importazione nel territorio comunitario, che a tutte le merci prodotte nel territorio stesso (sia immesse in consumo che destinate all'esportazione).

Origine della MERCE regole generali (origine non preferenziale)

Pertanto:

- NON è possibile rivendicare l'origine nazionale (es. MADE IN ITALY) di quei beni per i quali una parte rilevante del processo produttivo è stato realizzato all'estero;
- Laddove in un paese straniero avvenga l'ultima lavorazione sostanziale o sufficiente –lavorazione che non deve consistere nel mero assemblaggio, etichettatura o confezionamento dei prodotti – NON sarà possibile apporre in etichetta l'indicazione MADE IN ITALY o altre indicazioni fallaci relative all'origine dei prodotti.

L' "ORIGINE GEOGRAFICA"

Origine economica o non preferenziale :

- determina l'origine geografica dei prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali non regolati da "accordi preferenziali" o "preferenze tariffarie unilaterali" ed è attestata dai "certificati di origine" rilasciati dalle Camere di Commercio o dai corrispondenti organismi esteri abilitati.

Normativa di riferimento a tutela del Made in Italy

- Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891 reso esecutivo in Italia con DPR n.865/1950 (riveduto da ultimo a Lisbona il 31 Ottobre 1958 – ratificato in Italia con Legge n. 676/1967 Disposizioni applicative dell'Accordo di Madrid:DPR n. 656/1968)
- Legge finanziaria 2004 (n. 350/2003) : art. 4, comma 49, 49 bis, 49 ter e 49 quater
- Codice penale: art.517.

Normativa di riferimento a tutela del Made in Italy

- **Art. 16 D.L. 135/2009, convertito nella Legge 166/2009 introduce:**
 - **Falsa indicazione 100% Made in Italy;**
- **D. L.vo n. 146/2007 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori;**
- **Legge n.99/2009 : art.17;**
- **Decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (Responsabilità dell'Ente)**

Normativa

- Nel tempo si è assistito ad un'evoluzione della normativa internazionale e nazionale volta a tutelare il consumatore rispetto alle false e fallaci indicazioni d'origine e provenienza delle merci, a partire dall'Accordo di Madrid del 1891, riveduto a Lisbona nel 1958, e sino all'introduzione della normativa nazionale, con la Legge 350/2003, modificata dalla legge 166/2009.

Normativa Internazionale: Accordo di Madrid

- L'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sottoscritto da 29 stati, è stato reso esecutivo in Italia con la legge 4 luglio 1967 n. 676, cui è stata data attuazione con D.P.R. del 26 febbraio 1968 n. 656.
- E' la prima norma internazionale che tutela il consumatore perseguendo le false e fallaci indicazioni d'origine e provenienza apposte sulle merci (etichettature non corrette che sviano il consumatore sull'effettivo paese di produzione del prodotto).
- Si ritiene che l'accordo attualmente sia applicabile alle fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa nazionale, che mira alla sola tutela del Made in Italy.

Accordo di Madrid: D.P.R. del 26 febbraio 1968 n. 656.

- L'accordo di Madrid conferisce all'autorità doganale il potere di "fermare" il prodotto che rechi una falsa o fallace indicazione di origine, a condizione che lo stesso indichi una falsa origine di uno dei Paesi firmatari e sia importato in uno di detti Paesi

Accordo di Madrid: D.P.R. del 26 febbraio 1968 n. 656.

- Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza, sono soggette a **fermo (amministrativo)** all'atto della loro introduzione nel territorio dello Stato da parte degli uffici doganali competenti, che ne danno immediata notizia all'autorità giudiziaria ed agli interessati (**art. 1**)
- Trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'autorità giudiziaria (senza che questa abbia disposto il sequestro), gli uffici doganali possono restituire la merce, **previa regolarizzazione della stessa (art.2)**

Scopo della norma nazionale

- *Lo scopo della norma nazionale è duplice: tutelare il consumatore italiano e i prodotti made in Italy, quindi l'imprenditoria nazionale, rispetto alle false e fallaci indicazioni d'origine e all'uso di marchi aziendali che traggano in inganno rispetto all'effettiva origine estera dei prodotti.*

Ambito di applicazione

- L'ambito di applicazione della norma nazionale è riferibile alle **false e fallaci indicazioni di origine italiana dei prodotti sin dalla loro presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla loro commercializzazione.**

Violazioni Penali

1. **FALSA INDICAZIONE D'ORIGINE;**
2. **FALLACE INDICAZIONE D'ORIGINE;**
3. **FALLACE O FUORVIANTE USO DI MARCHI AZIENDALI (non registrati);**
4. **FALSA INDICAZIONE DI PRODOTTO INTERAMENTE ITALIANO.**

Violazione Amministrativa

5. **FALLACE O FUORVIANTE USO DI MARCHI AZIENDALI REGISTRATI.**

Art. 4, comma 49, legge n°350/2003

Art. 4, comma 49, legge n°350/2003 .

“L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti **false o fallaci indicazioni di provenienza** costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'**articolo 517 del codice penale.....**”

Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica, nonché per l'esportazione

c.p. art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”

1. Art. 4, comma 49, legge n°350/2003

FALSA INDICAZIONE D'ORIGINE

- **Fattispecie: “Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine”**

2. FALLACE INDICAZIONE D'ORIGINE

- Fattispecie: Uso di segni, figure o quant'altro possa indurre a ritenere che il prodotto sia d'origine italiana, anche se è indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti (es. bandiera italiana, Colosseo, Italian Style, nome e indirizzo dell'azienda italiana);

3. FALLACE O FUORVIANTE USO DI MARCHI AZIENDALI NON REGISTRATI

- Fattispecie: Uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (assenza della dicitura prodotto importato);

FALLACE O FUORVIANTE USO DI MARCHI AZIENDALI NON REGISTRATI

- La direttiva 2005/29/ce recepita in Italia dal D. Lgs. 146/07, stabilisce che è ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false ... e inganni o possa ingannare il consumatore medio, riguardo uno o più dei seguenti elementi del prodotto tra cui l'origine geografica o commerciale

- **Norma: art. 4, comma 49, Legge 350/2003;**
- **Sanzione: Art. 517 Codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
Reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro;**
- **Possibile regolarizzazione delle merci su richiesta e a spese del contravventore (asportazione del made in Italy, dei marchi aziendali, dei segni, delle figure fallaci o fuorvianti, esatta indicazione d'origine).**

4 FALSA INDICAZIONE DI PRODOTTO INTERAMENTE ITALIANO (100% MADE IN ITALY)

- Fattispecie: Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo;

FALSA INDICAZIONE DI PRODOTTO INTERAMENTE ITALIANO (100% MADE IN ITALY)

- **Norma: Art. 16 D.L. 135/2009, convertito nella Legge 166/2009;**
- **Sanzione: Art. 517 Codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro (Pene aumentate di un terzo);**
- **Si ritiene, per analogia con le altre fattispecie, che sia possibile regolarizzare le merci su richiesta e a spese del contravventore (asportazione dell'indicazione falsa o fuorviante, esatta indicazione d'origine)**

Procedura per violazioni penali

- Il funzionario doganale che ravvisi la sussistenza delle fattispecie sopra descritte procede:
 - al sequestro delle merci, ai sensi dell'art. 354 del c.p.p., da inoltrare entro 48 ore all'A.G. che provvederà a convalidare o meno il sequestro (verbale di sequestro e notizia di reato);
 - All'affidamento della merce in giudiziale custodia (verbale di affidamento in giudiziale custodia);

Procedura per violazioni penali

Nel caso di convalida

La eventuale “regolarizzazione”, stante la pendenza del procedimento penale, dovrà essere autorizzata dal magistrato competente ed esplica effetti ai solo fini del rilascio della merce alla disponibilità della parte (previa assunzione delle fonti di prova).

Non convalida

La merce viene rilasciata alla parte.

Responsabilità dell'Ente

Decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (Responsabilità dell'Ente)

Articolo 25 bis .1 - Delitti contro l'industria e il commercio (*In vigore dal 15 agosto 2009*)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:


a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni);

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Made in Italy	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale complessivo
Numero sequestri	1.285	1.198	1.128	847	766	857	314	6.395
Numero pezzi sequestrati	20.753.338	17.460.010	7.569.790	6.434.557	6.400.343	16.601.987	1.846.324	77.066.349

Dati dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza relativi alla violazione del *Made in Italy*, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali. Fonte: IPERICO (DGLC-UIBM)



Dati dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza relativi alla violazione del *Made in Italy*, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali. Fonte: IPERICO (DGLC-UIBM)

Iperico

Legge del 24 dicembre 2003 n. 350 comma 49 bis

“Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000”.

5 FALLACE O FUORVIANTE USO DI MARCHI AZIENDALI REGISTRATI

- **Uso di marchio aziendale da parte del titolare o del licenziatario che induce il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, senza indicazioni precise ed evidenti sull'origine estera del prodotto e senza attestazione che le informazioni verranno rese in fase di commercializzazione;**

Presupposti

1. Marchio registrato;
2. Assenza di indicazioni circa l'origine estera del prodotto;
3. Uso del marchio in modo da far ritenere che il prodotto sia italiano;
4. **Assenza dell'attestazione che le informazioni, circa l'origine estera del prodotto, verranno rese in fase di commercializzazione**

FALLACE O FUORVIANTE USO DI MARCHI AZIENDALI REGISTRATI

- **Norma:** Art. 4, comma 49-bis, Legge 350/2003 (introdotto con D.L. 135/2009, in vigore dal 15.11.2009);
- **Sanzione:** amministrativa da 10.000 a 250.000 euro;
- **Possibile regolarizzazione delle merci a spese del titolare o del licenziatario del marchio, responsabile dell'illecito (indicazione dell'effettiva origine estera del prodotto da apporre sul prodotto o sulla confezione e sui documenti di corredo per il consumatore nella fase di commercializzazione del prodotto).**

Marchio registrato

- Il marchio registrato è un marchio protetto giuridicamente. In Italia tale tutela è garantita dal Codice Civile, dal Codice della proprietà industriale e dal relativo Regolamento di attuazione. A seconda del territorio in cui sono tutelati si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato:

Marchio nazionale

- La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio italiano. In Italia i marchi vengono registrati presso gli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato), sezione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che si trovano presso le Camere di Commercio.

Marchio comunitario

- La tutela giuridica del **marchio comunitario** è valida per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. La domanda di registrazione deve essere fatta pervenire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), ad Alicante (Spagna).

Violazione amministrativa D.L. n. 135/2009 Art. 4, comma 49-bis, Legge 350/2003

- **Prevede per i Marchi registrati la possibilità di evitare la contestazione in dogana della fattispecie di fallace indicazione fornendo un'attestazione del titolare /licenziatario del marchio(deve essere indicata nel campo 44) che le informazioni saranno fornite nella fase di commercializzazione.**

Differimento dell'indicazione d'origine alla fase di commercializzazione

- Nel caso di merci che riportino marchi aziendali registrati con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana (art. 4, c. 49-bis L. 350/2003), le indicazioni dell'origine estera possono essere apposte in un momento successivo alla presentazione delle merci in dogana, ma comunque prima della fase di commercializzazione del prodotto.

Differimento dell'indicazione d'origine alla fase di commercializzazione

- **In tal caso in dogana deve essere resa un'attestazione da parte del titolare o licenziatario del marchio, con l'indicazione delle modalità prescelte per l'apposizione delle indicazioni d'origine. Si è in attesa dell'emanazione delle disposizioni di applicazione, con individuazione dell'autorità competente al controllo delle attestazioni allegate alle dichiarazioni doganali.**
- **L'attestazione deve essere resa al momento della presentazione delle merci in dogana e allegata alla dichiarazione doganale.**

Procedura per violazione Co. 49 bis, art. 4 legge n. 350 del 2003

- La procedura da applicare è quella prevista dalla legge 689/81;
- La potestà sanzionatoria fa capo alle Camere di Commercio, industria, artigianato territorialmente competenti;

Procedura per violazione Co. 49 bis, art. 4 legge n. 350 del 2003

Art. 13 legge 689/81:

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'**accertamento delle violazioni** di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al **sequestro cautelare** delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Procedura per violazione Co. 49 bis, art. 4 legge n. 350 del 2003

- Accertata la violazione e sequestrata la merce, gli uffici doganali dovranno procedere all'immediata contestazione della violazione o alla notifica entro 90 giorni dall'accertamento;
- L'Ufficio che ha riscontrato la violazione deve procedere immediatamente ad informare la Camera di commercio, trasmettendo copia del verbale al fine di permettere a quest'ultima di decidere su eventuali opposizioni .

Procedura per violazione Co. 49 bis, art. 4 legge n. 350 del 2003

- È possibile estinguere la violazione con il pagamento dell'importo di € 20.000 entro 60 giorni dalla notificazione della violazione:

Art. 16 legge 689/81

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione

Procedura per violazione Co. 49 bis, art. 4 legge n. 350 del 2003

- Qualora il trasgressore non effettui il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, l'Ufficio doganale dovrà trasmettere tutta la documentazione probante le "eseguite contestazioni e notificazioni" alla CCIA la quale procederà alla determinazione della violazione e alla relativa riscossione

INCAUTO ACQUISTO E SANZIONE AMMINISTRATIVA

DL 4 marzo 2005 n°35 (convertito in L 14 maggio 2005 n°80, art. 1 co. 4, come modificato dall'art. 2 -co. 4 bis -della L n. 248 del 2 dicembre 2005 e dall'art. 17 della legge n.99 del 2009)

Due ipotesi:

1. Acquisto effettuato da acquirente finale

E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre, per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.

In ogni caso si procede alla confisca amministrativa.

2. Acquisto effettuato da soggetto diverso da acquirente finale (importatore, commerciante ecc.)

Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 € fino ad 1.000.000 €.